

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

Geom. 298/11 E

N. 66/11

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro Presidente rel., est.

dott. Alberto Valle Giudice

dott. Elisa fazzini Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data

DA

~~Delta~~ International srl (Avv. ~~Antonio~~ ~~Santeramo~~ di Treviso)

CONTRO

Fallimento Delta Service srl in liquidazione (Avv. ~~Antonio~~

~~Santeramo~~ di Treviso)

In punto: opposizione allo stato passivo

Il Tribunale,

letti gli atti di causa;

vista la documentazione allegata dalle parti,

premessi che:

- La ~~Delta~~ International srl (d'ora in poi ~~Delta~~), affermandosi creditrice della Delta Service srl in liquidazione (d'ora in poi Delta) per la restituzione delle somme corrisposte in forza di un contratto d'appalto che deduceva doversi risolvere per inadempimento da

C

parte della fallita, aveva proposto domanda di insinuazione in chirografo per € 822.914,40;

- Il G.D. aveva escluso il credito *"in quanto il contratto cui si fa riferimento non è opponibile alla procedura non essendo allegato alla domanda e non fornito di data certa anteriore al fallimento"*;

- Avverso tale pronuncia propone opposizione la ~~Janus~~ sostenendo che:

- o l'esistenza e il contenuto del contratto sono desumibili dalla lettura delle fatture emesse dalla Delta, iscritte nella contabilità della stessa e allegate al ricorso ex art. 93 l.f.,
- o le scritture contabili della Delta siccome regolarmente tenute e vidimate, attestano la data certa anteriore al fallimento del contratto d'appalto;
- o ~~Janus~~ registrava qualsiasi fattura proveniente da Delta, senza contestarne il contenuto, in quanto all'epoca dei fatti il defunto Renato Bernardi era amministratore unico di Janus e consigliere delegato con i più ampi poteri di Delta;
- o Delta non aveva svolto nessuna delle attività previste dal contratto di appalto,
- o nella causa di merito, instaurata da Janus prima del fallimento per ottenere la pronuncia di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, con condanna della convenuta Delta alla restituzione delle somme ricevute, quest'ultima, costituendosi, aveva espressamente riconosciuto l'avvenuta stipulazione del contratto di appalto e

la ricezione delle somme corrisposte da Janus, senza fornire prova alcuna di avere adempiuto, né formulare istanze istruttorie atte a dimostrare il proprio adempimento;

- precisando che dovevano intendersi allegati al ricorso tutti i documenti già prodotti con l'insinuazione al passivo;
- Resisteva la curatela eccependo in via preliminare la mancanza – e l'inammissibilità dell'acquisizione d'ufficio - del fascicolo di parte dell'insinuazione e conseguentemente la mancanza di prova della

domanda avversaria; in via subordinata, nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione, deducendo la mancanza di prova del contratto opponibile alla procedura, siccome non risultante da atto avente data certa anteriore al fallimento, il difetto di allegazione in ordine alla data di stipulazione e al contenuto del contratto;

evidenziava inoltre che le fatture esibite dalla Janus in sede di insinuazione riguardavano prestazioni diverse da quelle per le quali la Janus aveva lamentato l'inadempimento; eccepiva inoltre la mancanza di prova che i pagamenti fossero riferibili alle fatture azionate, infine eccepiva l'inammissibilità, ex art. 2721 c.c., delle prove per testi richieste da controparte al fine di dare prova delle proprie tesi;

- All'udienza di comparizione della parti del 16/6/2011, tenutasi avanti al Giudice Relatore, il procuratore di Janus dimetteva i documenti che erano stati allegati alla domanda di insinuazione, il procuratore del convenuto eccepiva la tardività di tale produzione, infine entrambi i procuratori insistevano per l'accoglimento delle

rispettive istanze e domande.

MOTIVAZIONE

Il Tribunale, ritenuto che:

- 1) Va accolta l'eccezione preliminare svolta dal fallimento. Infatti la parte che propone l'opposizione allo stato passivo ha l'onere di versare in causa i documenti di cui si era avvalsa nella fase di impugnazione e deve escludersi che, in difetto, possa provvedervi – d'ufficio o su istanza della parte stessa – il Tribunale (Cass. 22711/2010, 6621/2010, 24415/2009);
- 2) Va dichiarata la tardività e quindi l'inammissibilità della produzione documentale avvenuta da parte dell'opponente all'udienza di comparizione delle parti, trattandosi di documenti idonei a fornire la prova della pretesa azionata, che potevano, e dovevano, essere depositati con il ricorso in opposizione. Infatti la specifica comminatoria di decadenza, contenuta nell'art. 99, 2° comma n. 4 l.f. comporta che nel corso del giudizio di opposizione il ricorrente non possa produrre altri documenti, diversi da quelli prodotti con il ricorso in opposizione (Cass. 6621/2010).
- 3) I documenti dimessi con il ricorso (comunicazione di esecutività dello stato passivo, visure storiche delle due società interessate al presente contenzioso, copia della comparsa di costituzione 21/12/09 per Delta Service srl nella causa n. 5974/09 RG avanti a questo tribunale, copia verbale udienza 4/11/2010 nella predetta causa) sono palesemente inidonei a dimostrare la sussistenza del credito affermato dall'opponente;

4) L'opposizione va quindi respinta,

5) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,
respinge l'opposizione,

condanna ~~Jama~~ International srl a rifondere al Fallimento delta Service srl
in liquidazione le spese di causa, che liquida in € 5.600,00 per onorari, €

1.226,00 per diritti, € 40,00 per spese imponibili, oltre a spese generali, cpa
ed iva sulle somme imponibili come per legge.

Treviso, 5 luglio 2011

Il Presidente estensore

IL CANCELLIERE (C-1)
Eletta 2009/2011

Depositate in cancelleria

il 6.7.04
Il Cancelliere

FATTE comunicazioni

Treviso, 8 LUG. 2011

IL CANCELLIERE